

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto recepisce la direttiva 2015/2376/UE del Consiglio dell'8 dicembre 2015 (cd. DAC 3), recante modifica della direttiva 2011/16/UE (cd. DAC 1) ed avente ad oggetto lo scambio automatico obbligatorio dei *ruling* preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni tali da richiedere un rafforzamento degli strumenti e dei meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE.

Fino ad oggi, lo scambio spontaneo di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento si è dimostrato uno strumento non efficace di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva: esso è stato ostacolato da numerose difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione nel decidere con quali Stati attivare lo scambio e la diffusa assenza di reciprocità nello scambio spontaneo.

Pertanto, la modifica che si recepisce con il presente decreto intende garantire uno scambio automatico obbligatorio al fine di garantire trasparenza e contrasto all'erosione della base imponibile che riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita.

Il decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017, interviene sulla normativa nazionale attraverso una duplice direttrice:

a) In primo luogo, modificando il d.lgs. n. 29/2014 che ha recepito la direttiva 2011/16/UE (cd. DAC 1) e rappresenta la normativa di riferimento, integrata ed ampliata a seguito delle modifiche introdotte dalle direttive che si sono succedute recentemente in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

b) In secondo luogo, apportando alcune modifiche agli articoli 31-*bis* e 31-*ter* del d.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

L'articolo 1 inserisce, al comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. n. 29/2014, le definizioni di *ruling* preventivo transfrontaliero, accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, operazione transfrontaliera e registro centrale sicuro (lettere da h-*bis* a h-*quinqüies*).

La direttiva 2015/2376/UE ha ritenuto che l'ambito di applicazione di tali definizioni dovesse essere sufficientemente esteso da coprire un'ampia gamma di situazioni, compresi, ma non solo, i seguenti tipi di *ruling* preventivi transfrontalieri e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento:

- accordi e/o decisioni preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento,
- accordi e decisioni preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento,
- accordi o decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di una stabile organizzazione,
- accordi o decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di fatti con un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione,
- accordi o decisioni che determinano lo status fiscale di un'entità ibrida in uno Stato membro legata ad un residente di un'altra giurisdizione,
- accordi o decisioni sulla base di valutazione per l'ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un'altra giurisdizione.

In sede di recepimento si è inteso fare riferimento ad una serie di accordi preventivi e pareri, anche di recente introduzione, che hanno ad oggetto un'operazione transfrontaliera.

La prima figura di *ruling* riguarda gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all'art. 31-*ter*, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, introdotto dal "decreto Internazionalizzazione" (d.lgs. n. 147/2015).

La seconda categoria di *ruling* da scambiare automaticamente è costituita dagli accordi preventivi inerenti l'utilizzo di software coperto da copyright, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo



industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della l. n. 190/2014, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera.

Con l'introduzione di quest'ultimo regime il legislatore nazionale ha inteso tutelare la base imponibile nazionale con l'obiettivo di incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere, il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all'estero e l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Sono ricompresi tra i *ruling* preventivi transfrontalieri rilevanti ai fini dello scambio automatico anche i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c) della l. n. 212/2000, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera.

In particolare, si tratta dell'interpello "ordinario" e di quello "anti-abuso".

L'interpello "ordinario" consente a ogni contribuente, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza, di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie riguardo un caso concreto e personale (c.d. interpello ordinario "puro"), nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime (interpello ordinario "qualificatorio"). L'interpello "anti-abuso" costituisce lo strumento attraverso il quale il contribuente può chiedere all'amministrazione se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

Le ultime due categorie di *ruling* preventivi transfrontalieri da scambiare automaticamente ai sensi del presente decreto riguardano i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 128/2015, nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo e i pareri resi su istanze di interpello sui nuovi investimenti, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 147/2015.

L'elenco termina con una formula di chiusura che comprende ogni altro accordo o parere su istanze di interpello, con caratteristiche simili alle categorie sopra evidenziate, avente ad oggetto una operazione transfrontaliera, reso sulla base di una normativa di futura emanazione.

Infine, il presente decreto di recepimento include nell'obbligo di scambio automatico gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, ossia accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. n. 917/1986 e gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'art. 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 600/1973.

L'articolo 1, comma 2, aggiunge ulteriori disposizioni all'articolo 5 del d.lgs. 29/2014 in materia di scambio obbligatorio, confermando la competenza dei servizi di collegamento allo scambio delle informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'art. 8-bis della direttiva 2011/16/UE, secondo una tecnica normativa di recepimento già adottata nella formulazione del d.lgs. n. 29/2014.

Un aspetto estremamente rilevante è rappresentato dalla possibilità per il servizio di collegamento di inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del *ruling* preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. n. 29/2014, in materia di scambio di informazioni su richiesta.

La possibilità offerta di chiedere informazioni supplementari è previsto anche dagli esiti del Progetto OCSE/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose.

L'Azione 5 del Progetto OCSE/G20 BEPS prevede uno standard minimo di trasparenza dei *ruling* indicando un quadro operativo per lo scambio spontaneo delle informazioni su alcune tipologie di *ruling*. Per l'Italia lo scambio riguarda i *ruling* concessi in applicazione dei regimi agevolativi in vigore (c.d. "shipping regime" di cui al d.l. n. 457/1990, convertito in l. n. 30/1998 e il regime "patent box" di cui alla l. n. 190/2014), gli accordi preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento e sull'attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni e i *ruling* sull'esistenza delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti. Il recepimento della direttiva in argomento e il conseguente scambio di informazioni automatico coprirà anche buona parte degli Stati indicati dall'Azione 5 come destinatari delle



informazioni. Anche se l'ambito oggettivo di applicazione delle raccomandazioni OCSE è più ristretto rispetto alla direttiva che si recepisce, OCSE e Commissione UE hanno coordinato le loro iniziative con l'obiettivo di mantenere omogeneità di procedure e finalità dello scambio di informazione sui *ruling*. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi, nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, alla luce del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consenta la divulgazione a terzi.

Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento potranno essere oggetto di scambio di informazioni spontaneo ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consenta la divulgazione e l'autorità competente del paese terzo autorizzi la stessa.

Tuttavia, ai sensi dell'ultimo periodo del nuovo comma 1-*quinqies* dell'articolo 5 del dlgs. 29/2014, nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento siano esclusi dallo scambio automatico di informazioni, sono scambiate, ai sensi dell'articolo 8-*bis*, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo, alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.

Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del presente decreto sono trasmesse nel registro centrale istituito entro il 31 dicembre 2017 dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui sono registrate ai fini dello scambio automatico.

Nelle more della istituzione di tale registro, lo scambio automatico è effettuato utilizzando la rete CCN.

Le modifiche, di carattere formale e sostanziale, apportate al d.P.R. n. 600/1973 sono necessarie al recepimento della DAC 3.

In particolare, all'articolo 31-*bis* del d.P.R. n. 600/1973 è inserito il riferimento all'art. 8-*bis* della direttiva 2011/16/UE, introdotto dalla direttiva 2015/2376/UE.

Il recepimento della DAC 3 ha reso, inoltre, superflua la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 31-*ter* del d.P.R. n. 600/1973 che prevede *"in base alla normativa"* l'invio di copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni. Pertanto, il suddetto comma è stato abrogato.



Relazione tecnico-finanziaria

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2015/2376/UE (DAC 3), recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE, introduce nell'ordinamento nazionale disposizioni finalizzate a consentire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a *ruling* preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Il decreto legislativo in esame si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 prevede l'introduzione, nel corpo del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, (che ha recepito la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (cd. DAC 1) e che rappresenta la normativa di riferimento in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale), di talune disposizioni di carattere definitorio ed inerenti la competenza dei servizi di collegamento allo scambio di informazioni. Data la portata definitoria delle disposizioni contenute nell'articolo 1 non si evidenziano effetti di gettito con riferimento all'articolo in commento.

L'articolo 2 apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 in materia di accertamento delle imposte sui redditi. In particolare, all'articolo 31-*bis* del d.P.R. n. 600/1973 è inserito il riferimento all'art. 8-*bis* della direttiva 2011/16/UE, introdotto dalla direttiva 2015/2376/UE, che prevede lo scambio automatico di *ruling* preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Con tale modifica si consentirà all'Agenzia delle entrate di acquisire elementi informativi riferiti ad accordi e *ruling* che presentano una dimensione transnazionale con effetti anche sul territorio italiano, stipulati dai contribuenti esteri con le altre amministrazioni fiscali che hanno, pertanto, rilevanza per il corretto accertamento dei tributi in Italia.

Tali informazioni avranno un effetto positivo per l'Erario sia per la funzione dissuasiva rispetto a schemi di pianificazione fiscale aggressiva, connessa al nuovo standard di trasparenza, sia per il rafforzamento delle fonti informative in possesso dell'Amministrazione finanziaria nelle attività di controllo sui gruppi con attività transfrontaliera.

Tuttavia non essendo disponibili elementi che consentono di determinare il maggior gettito potenzialmente acquisibile per effetto di tali disposizioni, in assenza di una serie storica e di elementi di stima inerenti le modificazioni dei comportamenti dei contribuenti, non si ritiene, in via prudenziale, di attribuire effetti sul gettito.

L'articolo 3 contiene disposizioni di natura finanziaria che prescrivono l'implementazione della direttiva DAC 3 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle amministrazioni interessate. A tal proposito, con riferimento ai costi d'implementazione del sistema informativo che consentirà lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, si evidenzia che tutti i costi sono a carico della Commissione europea, su cui ricade l'onere di istituire un registro centrale sicuro per gli Stati membri, in cui le suddette informazioni sono registrate. L'istituzione del registro centrale sicuro da parte della Commissione europea è espressamente prevista ai sensi dell'articolo 8-ter, paragrafo 5, della direttiva DAC 3.



Pertanto le attività scaturenti dal decreto saranno svolte dall'Agenzia delle Entrate ad invarianza finanziaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 prevede disposizioni esclusivamente afferenti la decorrenza temporale e quindi senza alcun effetto di carattere finanziario.


La verifica della presente relazione risulta effettuata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 118/2011
avuto conto



POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Contabile di Debito



18/01/2016



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2015/2376/UE RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE PER QUANTO RIGUARDA LO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La legge 12 agosto 2016, n. 170, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, all'articolo 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2015/2376/UE del Consiglio dell'8 dicembre 2015 (cd. DAC 3), relativa alla cooperazione amministrativa nel settore.

La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli tali da richiedere un rafforzamento degli strumenti e dei meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio.

Lo scambio spontaneo di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è stato ostacolato da numerose difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati.

Pertanto, la modifica che si recepisce con il presente decreto intende garantire uno scambio automatico obbligatorio al fine di garantire trasparenza e contrasto all'erosione della base imponibile che riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017, interviene sulla normativa nazionale attraverso una duplice direttrice:

- a) In primo luogo, modificando il d.lgs. n. 29/2014 che ha recepito la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (cd. DAC 1) e rappresenta la normativa di riferimento, integrata ed ampliata a seguito delle modifiche introdotte dalle direttive che si sono succedute recentemente in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- b) In secondo luogo, modificando ed integrando marginalmente il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Si rinvia a quanto indicato al punto 2.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi, sia sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) sia sotto quello del rispetto del principio di pareggio del bilancio (art. 81) sia sotto quello del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) nonché del principio di capacità contributiva (art. 53).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il decreto legislativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali diversi dallo Stato.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione poiché la materia in esame è oggetto di riserva di legge ai sensi dell'art. 23 Cost.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative concernenti analoga materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria e tengono conto dei risultati emersi dai lavori del Progetto BEPS dell'OCSE (Azione 5), il quale prevede un incremento della trasparenza utilizzando metodologie condivise nello stabilire standard minimi e a tal fine uno scambio obbligatorio di informazioni tra Paesi in merito alle decisioni riguardanti i regimi agevolati in vigore e le procedure ad essi correlate.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non risulta che lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto in violazione delle Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

Si rinvia a quanto indicato al punto 10.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta vi siano giudizi pendenti dinanzi alla CGUE nelle medesime o analoghe materie oggetto del decreto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta vi siano giudizi pendenti dinanzi alla CEDU nelle medesime o analoghe materie oggetto del decreto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni in merito

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 1 integra le definizioni contenute nell'articolo 2 del d.lgs. n. 29/2014.

In particolare, si sono inserite alle lettere da h-bis) a h-quinquies) le definizioni di *ruling* preventivo transfrontaliero, accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, operazione transfrontaliera e registro centrale sicuro.

La direttiva 2015/2376/UE ha ritenuto che l'ambito di applicazione di tali definizioni dovesse essere sufficientemente estesa da coprire un'ampia gamma di situazioni, compresi, ma non solo, i seguenti tipi di *ruling* preventivi transfrontalieri e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento:

- accordi e/o decisioni preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento,
- accordi e decisioni preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento,
- accordi o decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di una stabile organizzazione,
- accordi o decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di fatti con un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione,
- accordi o decisioni che determinano lo status fiscale di un'entità ibrida in uno Stato membro legata ad un residente di un'altra giurisdizione,

— accordi o decisioni sulla base di valutazione per l'ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un'altra giurisdizione.

In sede di recepimento si è inteso fare riferimento ad una serie di accordi preventivi e pareri, anche di recente introduzione, che presentano una diretta-connessione o hanno ad oggetto un'operazione transfrontaliera.

Il decreto di recepimento definisce gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'art. 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Per la predisposizione del decreto legislativo è stata utilizzata la tecnica della normazione diretta. E' stata utilizzata anche la tecnica della novella legislativa per mantenere intatto il *corpus* legislativo costituito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme contenute nel decreto legislativo non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Le norme dello schema di decreto non producono effetti retroattivi o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa di riferimento vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano aperte deleghe sulle medesime materie.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non è prevista l'adozione di atti successivi di natura normativa

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono state utilizzate elaborazioni statistiche già in possesso dell'Amministrazione proponente.

Relazione AIR –

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2015/2376/UE RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE PER QUANTO RIGUARDA LO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE

Referente: *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Allegato IMPACT ASSESSMENT in lingua italiana.

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

- A) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:*

Il presente decreto recepisce la direttiva 2015/2376/UE del Consiglio dell'8 dicembre 2015 (cd. DAC 3), recante modifica della direttiva 2011/16/UE ed avente ad oggetto lo scambio automatico obbligatorio dei *ruling* preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Quest'ultimi sono istituti finalizzati a consentire alle imprese, che operano in ambito internazionale, di raggiungere un accordo di massima con l'Amministrazione finanziaria che consenta di determinare congiuntamente le metodologie di calcolo per la corretta determinazione di quelle componenti di reddito che, in ambito societario, fanno riferimento ai prezzi di trasferimento (ovvero i corrispettivi applicati alle operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse tra società collegate e/o controllate residenti in nazioni diverse) e alle cosiddette "*passive income*" (ovvero i redditi di capitale, dividendi, royalties, canoni di locazione).

La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita.

L'emanazione di *ruling* fiscali preventivi, che favoriscono l'applicazione coerente e trasparente della legge, è prassi corrente, anche nell'Unione, ma in taluni casi hanno condotto a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana, modifica o rinnova il *ruling* preventivo e hanno lasciato importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti.

Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE sono stati quindi rafforzati, attraverso una successiva implementazione, per conseguire questo obiettivo.

La disciplina europea, a riguardo, ha ripreso le indicazioni fornite ed i lavori effettuati all'esito del Progetto OCSE/G20 *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose.

L'Azione 5, in particolare, prevede una ristrutturazione del lavoro sulle pratiche fiscali dannose, incrementando la trasparenza e portando in evidenza la sostanza delle operazioni, nonché utilizzando metodologie condivise nello stabilire standard minimi da rispettare per poter usufruire di regimi di favore. Si prevede a tal fine uno scambio obbligatorio di informazioni tra Paesi in merito alle decisioni riguardanti i regimi agevolati in vigore e le procedure ad essi correlate.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

La direttiva 2011/16/UE prevede lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri in cinque situazioni specifiche ed entro determinati termini. Lo scambio spontaneo di informazioni nei casi in cui l'autorità competente di uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che possa verificarsi una perdita di gettito fiscale in un altro Stato membro si applica già ai *ruling* fiscali che uno Stato membro emana, modifica o rinnova nei confronti di un contribuente specifico per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione future di disposizioni fiscali che presentano una dimensione transfrontaliera.

Il recepimento della direttiva 2015/2376/UE vuole superare, in ordine allo scambio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, l'ostacolo del potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati (si veda anche la valutazione d'impatto fatta dalla Commissione Europea, allegata alla presente AIR).

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Facendo seguito e specularmente a quanto previsto nel d.lgs. n. 29/2014 di recepimento della direttiva 2011/16/UE (cd. DAC 1), la maggiore chiarezza delle disposizioni rende possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'ordinamento interno, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici non solo tradizionali, ma anche creati dal contribuente.

Il riscontro sulle informazioni inviate incoraggerà la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri garantendo un'efficace ed efficiente utilizzo degli strumenti giuridici approntate con la direttiva. Gli scambi di informazioni effettuati mediante formulari, formati e canali di comunicazione standard incentiva l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e riduce sensibilmente il rischio di ritardi di comunicazione.

Le attuali modalità operative di scambio di informazioni si fondano sull'utilizzo della rete CCN. Tuttavia, si prevede che entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisca un registro centrale sicuro per gli Stati membri in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito del presente decreto siano registrate ai fini dello scambio automatico.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I primi destinatari dell'intervento normativo sono gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali può inoltre scoraggiare le società dal ricorrere alla pianificazione fiscale aggressiva sulla base dei ruling fiscali, in quanto gli altri Stati membri disporranno delle informazioni necessarie per individuare le costruzioni artificiose e il trasferimento degli utili e reagire di conseguenza.

Le disposizioni sullo scambio automatico di cui al presente decreto non si applicano qualora un *ruling* preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il 21 maggio 2013 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui accoglieva con favore il piano d'azione della Commissione e le relative raccomandazioni, esortava gli Stati membri a dare seguito agli impegni presi e ad accogliere il piano d'azione e sottolineava che l'Unione deve assumere un ruolo di primo piano nelle discussioni condotte a livello mondiale sulla lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale e i paradisi fiscali, in particolare per quanto riguarda la promozione dello scambio di informazioni.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere al riguardo in data 17 aprile 2013, approvando il piano d'azione della Commissione e appoggiandone gli sforzi tesi a trovare soluzioni concrete per ridurre la frode e l'evasione fiscali.

Negli ultimi anni gli Stati membri hanno collaborato nell'ambito del gruppo "Codice di condotta" al fine di migliorare lo scambio di informazioni sui ruling transfrontalieri e nel settore dei prezzi di trasferimento. Le conclusioni del gruppo "Codice di condotta" sono state regolarmente comunicate al Consiglio sotto forma di relazioni.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

In caso di non intervento sui vari ambiti oggetto della direttiva si depotenzierebbe il corretto accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e nella lotta contro la frode, l'elusione fiscale transfrontaliera e la pianificazione fiscale aggressiva.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le norme contenute nella direttiva non hanno lasciato spazio ad ambiti di discrezionalità che consentissero di ipotizzare soluzioni differenti dal punto di vista regolatorio.

Mentre la direttiva sulla cooperazione amministrativa (2011/16/UE) prevede l'obbligo per lo Stato membro che emana un ruling fiscale di trasmettere le informazioni agli altri Stati membri interessati, è lasciato alla discrezione dello Stato membro che ha emanato il ruling decidere per quali altri Stati membri le informazioni potrebbero essere pertinenti. Tuttavia, lo Stato membro che emana il ruling non è sempre in grado di sapere quali altri Stati membri potrebbero essere interessati. Inoltre, esistono attualmente diverse esenzioni dall'obbligo di comunicazione. La presente proposta prevede l'obbligo per lo Stato membro che emana i ruling di trasmettere automaticamente le informazioni a tutti gli altri Stati membri, in modo che la decisione relativa alla pertinenza sarebbe presa da uno Stato membro che riceve le informazioni e non da quello che emana il ruling; verrebbero così eliminate le attuali esenzioni dall'obbligo di comunicazione.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività

delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Ai fini dell'adozione del provvedimento in esame non si ravvisano particolari svantaggi o specifici elementi di criticità, considerata anche la natura delle informazioni da comunicare, ovvero dati inseriti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria, che potevano già essere oggetto di comunicazione spontanea.

Le attività supplementari scaturenti dal decreto, quindi, saranno svolte dall'amministrazione finanziaria con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento, invece, ai costi d'implementazione del sistema informatico dell'amministrazione finanziaria, si evidenzia che tutti i costi sono a carico della Commissione europea, su cui ricade l'onere di istituire un registro centrale sicuro per gli Stati membri, in cui le suddette informazioni sono registrate.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del sistema imprenditoriale del paese; bensì, fornendo certezza alle imprese, il chiarimento della normativa fiscale per i contribuenti può incoraggiare gli investimenti e il rispetto della legge e può pertanto contribuire all'obiettivo di sviluppare ulteriormente il mercato unico nell'Unione sulla base dei principi e delle libertà su cui si fondano i trattati.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;

L'adozione del provvedimento non presenta oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non esistono fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento regolatorio. L'articolo 3, comma 1, prevede che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possano derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese.

Il fatto che vi sia una maggiore trasparenza sui ruling fiscali dovrebbe costituire un più forte incentivo a garantire che la concorrenza fiscale diventi più equa. Lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali può inoltre scoraggiare le società dal ricorrere alla pianificazione fiscale aggressiva sulla base dei ruling fiscali, in quanto gli altri Stati membri disporranno delle informazioni necessarie per individuare le costruzioni artificiose e il trasferimento degli utili e reagire di conseguenza.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili sono l'Agenzia delle entrate, competente allo scambio automatico di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 29/2014 e il Dipartimento delle Finanze che nella persona del Direttore Generale riveste il ruolo di autorità competente per il territorio nazionale e al cui interno è individuato l'ufficio centrale di collegamento nella Direzione relazioni internazionali.

La presente direttiva si basa sulle istruzioni tipo concordate dagli Stati membri nel 2014 e tiene conto pertanto dei lavori già svolti dai delegati degli Stati membri in vari consessi europei. Da diverso tempo gli Stati membri conducono discussioni sul principio dello scambio di informazioni in materia di ruling fiscali.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Oltre le pubblicazioni di legge, l'intervento regolatorio verrà inserito nel sito ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il controllo ed il monitoraggio verrà effettuato con i mezzi ed il personale a disposizione dell'amministrazione finanziaria nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Il provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dall'attuazione della direttiva.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cadenza biennale a cura del Dipartimento delle Finanze, sulla base dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, verrà predisposta la prescritta V.I.R. nella quale sarà preso in esame lo stato della cooperazione.

Anteriormente al 1° ottobre 2017 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici e, nella misura possibile, informazioni sui costi amministrativi e su altri pertinenti costi e benefici relativi agli scambi che hanno avuto luogo e a potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi. Anteriormente al 1° ottobre 2018 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo non prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie che si recepiscono.

Non sono stati, infatti, introdotti requisiti, obblighi e oneri non necessari per l'attuazione della direttiva 2015/2376/UE, né procedure operative più complesse rispetto a quelle richieste per l'attuazione della direttiva medesima.